

## GIUDICE DISCIPLINARE DI II ISTANZA

**UISP – MARCHE**

**DATA 02-08-2013**

**OGGETTO:** DENUNCIA DI ILLECITO SPORTIVO DELLA AS ATLETICO SENIGALLIA – INVIATA IN DATA 26-06-2013 - AVVERSO IL PRONUNCIAMENTO UISP LEGA CALCIO TERRITORIALE – SENIGALLIA

VISTI i seguenti requisiti preliminari di ammissibilità di tale ricorso: pagamento della tassa ed il non presentandosi vizi di forma.

VISTI gli elementi acquisiti, sentito il Direttore di gara e le parti interessate, dopo un'approfondita analisi della documentazione, emerge quanto segue:

ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso prendendo in considerazione l'interpretazione del Regolamento Disciplinare verificando l'art.19 (parte v -capo I -sez. II- RD) applicato alla fattispecie , s'intende ritenere di considerare soprattutto il primo capoverso dell'art.19 RD in esame, cui responsabilizza la figura dell'arbitro nell'aver omesso, di annotare, 2 ammonizioni nel referto da lui sottoscritto, riferito ad una gara del 09-04-2013, che vedeva partecipi 2 squadre : AS Roncitelli calcio e Cicli Cingolani. Tale gesto se pur in buona fede e se pur corretto con l'emanazione in data 12-04-2013 di un supplemento di referto, dove il sig. Tranquilli Andrea annotava 2 ammonizioni rispettivamente a due giocatori delle rispettive compagini citate, non è esente da conseguenze per il proseguo della manifestazione; anche perché successivamente tale dimenticanza in oggetto, ha comportato il coinvolgimento di ulteriori tesserati, in particolare i rappresentanti delle due squadre su menzionate, per la correzione del referto, il ricorrente interessato, che

sollecitava un chiarimento sulla mancata comunicazione di tali provvedimenti nel CU. N. 29 del 10-04-2013 che fu successivamente pubblicato, ed il comitato territoriale per il disagio provocato all'intera fase della manifestazione.

Ricapitolando in vari punti le conseguenze dedotte : in data 12-04-2013 l'arbitro Tranquilli Andrea effettua un supplemento di referto, per annotare due ammonizioni al giocatore n.20 della Cicli Cingolani e al n. 11 della AS Roncitelli calcio; riferito alla partita tra AS Roncitelli calcio e Cicli Cingolani disputata in data 09-04-2103, ove invece in tale data non aveva trascritto le suddette sanzioni. Prima conseguenza burocratica è la pubblicazione successiva del CU n. 29 del 10-04-2013, con la mancanza delle ammonizioni, la seconda conseguenza comportava la correzione in errata corrige del precedente CU. N. 29, inserita con le ammonizioni nel successivo CU n. 30 del 17-04-2013, la terza conseguenza era il disagio per la compagine del ricorrente, perché essendosi disputata un gara infrasettimanale il 13-04-2013 tra l'AS Atletico Senigallia (squadra del ricorrente) e la Cicli Cingolani (squadra coinvolta nella gara del 09-04-2013), uno dei giocatori di quest'ultima tesserati, a causa della dimenticanza dell'ammonizione, era naturalmente in attesa della comunicazione da parte del comitato della terza ammonizione, che avrebbe comportato una automatica squalifica (in questo caso proprio da scontare nella partita del 13-04-2013). La prassi del comitato si svolge correttamente tramite una telefonata alla società del giocatore(Cicli Cingolani), dicendogli che era squalificato ed tale comunicazione veniva formalizzata con la pubblicazione sul successivo CU. N.30 di prossima pubblicazione (poi datata il 17-04-2103). Tali dubbi come già ripetuto potevano essere evitati ed anche in fine per quanto riguarda la quarta conseguenza che è rilevabile per maggior completezza della vicenda con un documento scritto fatto dall'arbitro

Tranquilli Andrea in data 20-04-2013 a Senigallia ad hoc sulla gara del 09-04-2013 e i fatti in essa avvenuti, con la sottoscrizione di due dirigenti delle squadre coinvolte e dell'arbitro, che confermavano quanto da lui scritto il 12-04-2013 sul suo supplemento di referto e quindi si rimarcava ancora una volta se fosse necessario che l'arbitro comunque ammetteva l'errore-dimenticanza, sulla omissione di n.2 ammonizioni da comminare. Tale documento si presume sia stato sollecitato per dare maggior forza e chiarezza sulla vicenda per evitare dietrologie; ma rimane chiaro un concetto e cioè che, dallo scrivente è emerso il chiaro disagio provocato dall'errore dell'arbitro, da lui stesso ammesso, con il fatto essenziale della partita infrasettimanale, cui poi si era creata una certa tensione pre-gara non piacevole per le singole compagini e che quindi in futuro evitabile, se ci fosse stata una maggiore attenzione e prontezza dei rispettivi attori (arbitro in primis) della vicenda precedente a alla gara infrasettimanale del 13-04-2013.

PERTANTO il Giudice di II° grado ORDINA nei riguardi del sig. Tranquilli Andrea una sospensione temporale dell'incarico arbitrale dal 2 agosto 2013 al 2 ottobre 2013 ed in virtù di tale decisione ORDINA la remissione della relativa tassa in oggetto.

IN FEDE

IL GIUDICE UNICO DI 2<sup>A</sup> ISTANZA

CARDONI CRISTIANO